Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 30 MARZO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Società Edoardo Bianchi, per azioni, in Milano:** Estrazione di premi obbligazioni 7 % - 1959-1979. — **Società per azioni industria confezioni SALCO, in Empoli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1960. — **Immobiliare CINO, società per azioni, in Milano:** Avviso agli obbligazionisti. — **DESIO - Società per azioni, in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1960. — **Zingone, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1960. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1960. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1960. — **Fornaci Valdadige, società per azioni, in Verona:** Rimborso totale anticipato di obbligazioni. — **« L'Italica di navigazione » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1960. — **Domus Aurata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 febbraio 1960. — **Butan Gas, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1960. — **O.C.T.I.R. - Officine costruzioni tessili e impianti riuniti, società per azioni in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1960. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1370.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Garfagnana, in provincia di Lucca, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Serchio di Soraggio ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Lucca in data 1° marzo 1958 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Garfagnana, in provincia di Lucca, esteso per ha. 54.123 in ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Serchio di Soraggio riclassificato come tale con decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4226 in data 23 ottobre 1958 del Ministero dei lavori pubblici e n. 2274/M in data 16 ottobre 1959 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Garfagnana ricadente in provincia di Lucca, esteso per ha. 54.123 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministero proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Serchio di Soraggio.

Il comprensorio, in conseguenza dell'ampliamento, avrà una superficie complessiva di ha. 58.325 e la denominazione di Serchio di Soraggio e Garfagnana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1959.

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 225.

Fusione dell'Ente nazionale di cultura con la Fondazione « Giulio Gori » di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il capo II del Codice civile;

Veduto il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2708, con il quale l'Ente nazionale di cultura in Firenze venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Veduto lo statuto della Fondazione medesima;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 434, con il quale la Fondazione « Giulio Gori » in Firenze venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il verbale del Consiglio di amministrazione della Fondazione « G. Gori » in data 12 giugno 1959;

Considerato che a causa della svalutazione monetaria, la rendita del patrimonio dell'Ente nazionale di cultura è diventata insufficiente per il raggiungimento dello scopo;

Considerato che nel caso in questione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nel testo modificato dall'art. 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Considerato che la Fondazione « G. Gori » è l'unico ente nella zona che persegua scopi affini alla Fondazione suddetta;

Rilevato che il Consiglio di amministrazione della Fondazione « Giulio Gori », con deliberazione 12 giugno 1959, ha accettato la proposta di fusione avanzata dall'Ente nazionale di cultura, constatando che le norme statutarie dei due Enti sono molto simili;

Udito il parere del Consiglio di Stato che in data 17 novembre 1959 si è pronunciato favorevole alla fusione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' autorizzata la fusione dell'Ente nazionale di cultura di Firenze con la Fondazione « Giulio Gori » della stessa città, da attuarsi nei modi e nelle forme previsti dalle suddette disposizioni in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 226.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 227.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in Piagge (Pesaro e Urbino).

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in Piagge (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 228.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma, detta anche Santuario di Valleverde, in località Valleverde del comune di Bovino (Foggia).

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma, detta anche Santuario di Valleverde, in località Valleverde del comune di Bovino (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 229.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria, in borgo Tinasso del comune di Sanremo (Imperia).

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 7 marzo 1959, integrato con postilla del 25 settembre 1959 e con dichiarazione del 23 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria, in borgo Tinasso del comune di Sanremo (Imperia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 230.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Antonio Abate, in frazione Stravino del comune di Cavedine (Trento).

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 23 luglio 1959, integrato con altro decreto di pari data, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Antonio Abate, in frazione Stravino del comune di Cavedine (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1960.

Nomina di un componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 67, in data 7 febbraio 1951, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1957, con il quale è stato costituito il Consiglio della Sezione predetta, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1960, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa il dott. Alberto Ghergo quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, in sostituzione del dott. Emanuele Prattico, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alberto Ghergo è nominato componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Emanuele Prattico, deceduto.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Livorno è determinato come segue:

vitto: L. 5700 mensili per due pasti;
alloggio: L. 900 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.
Determinazione, ai fini degli assegni familiari, della valutazione in contanti delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, per tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Cosenza è determinato come segue:

a) industria e artigianato:
vitto, L. 6000 mensili per due pasti al giorno;
vitto, L. 3000 mensili per un pasto al giorno;
alloggio, L. 1000 mensili;

b) commercio, professioni ed arti:
vitto, due pasti al giorno L. 5400 mensili;
vitto, un pasto al giorno L. 2700 mensili;
alloggio, L. 900 mensili;

c) proprietari di fabbricati:
alloggio (comprese acqua e luce), L. 1200 al mese;
alloggio (senz'acqua e luce), L. 900 al mese;

d) agricoltura (impiegati):
alloggio, L. 500 al mese;
generi in natura:
frumento, L. 6000 al quintale;
granturco, L. 3500 al quintale;
legumi in genere, L. 5000 al quintale;
olio, L. 40.000 al quintale;
formaggio, L. 50.000 al quintale;
latte, L. 50 al litro;
legna, L. 250 al quintale;
vino, L. 5000 l'ettolitro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor August Ponschab, Console generale di Germania a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, dell'Emilia, del Piemonte, della Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige, di Trieste.

(1653)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

L'ing. Andrea Moroni, nato a Napoli il 12 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile conseguito presso l'Università di Napoli il 29 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1716)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e lavoro », con sede in Poggiorsini (Bari).

Il sig. Gentile Rocco, insegnante, domiciliato a Poggiorsini, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Unità e lavoro », con sede in Poggiorsini (Bari), in sostituzione del sig. Gerardo Lorusso, dimissionario.

(1649)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1960, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 147, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Ricci Alfredo, in data 16 novembre 1956, per l'annullamento del provvedimento 25 maggio 1956 dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, relativo a sanzione disciplinare inflittagli dal predetto Ente.

(1778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 29 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,63	620,64	620,60	620,61	620,63	620,64	620,65	620,63	620,62
$ Can.	652,65	652,25	652,50	651,875	652 —	652,57	651,90	652,60	652,50	652 —
Fr Sv.	143,14	143,13	143,15	143,12	143,14	143,15	143,13·	143,18	143,16	143,12
Kr D.	90,07	90,10	90,08	90,10	90,12	90,07	90,09	90,10	90,07	90,05
Kr N.	87,03	87,08	87,08	87,07	87,07	87,04	87,07	87,10	87,04	87 —
Kr Sv.	119,99	120,01	120 —	120 —	119,98	120,01	119,9925	120 —	120,02	120 —
Fol	164,55	164,52	164,53	164,53	164,54	164,55	164,53	164,60	164,55	164,55
Fr B	12,44	12,445	12,45	12,4475	12,4425	12,45	12,44875	12,45	12,44	12,445
Fr Fr (N F.)	126,48	126,50	126,54	126,50	126,50	126,50	126,505	126,50	126,50	126,50
Lst	1741,85	1742,40	1742,40	1742,35	1742,25	1741,80	1742,40	1742 —	1741,80	1742,30
Dm. occ.	148,83	148,83	148,83	148,825	148,80	148,83	148,825	148,85	148,83	148,83
Scell Austr.	23,87	23,87	23,875	23,87	23,85	23,87	23,86875	23,88	23,87	23,87

Media dei titoli del 29 marzo 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	74,975
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	100,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	651,887
1 Franco svizzero	143,125
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,07
1 Corona svedese	119,996
1 Fiorino olandese	164,53
1 Franco belga	12,448
1 Franco nuovo (N.F.)	126,502
1 Lira sterlina	1742,375
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,869

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 marzo 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Teramo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale 15 marzo 1952 integrativo all'accordo nazionale dell'8 febbraio 1952 per il personale dipendente da aziende di panificazione della provincia di Teramo.

2. — Contratto integrativo provinciale 20 ottobre 1954 per il personale dipendente da aziende commerciali esercenti il commercio di esportazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e loro derivanti in provincia di Teramo.

3. — Accordo provinciale di lavoro 25 giugno 1956 integrativo all'accordo nazionale sul conglobamento 5 dicembre 1955 per i dipendenti da aziende commerciali in provincia di Teramo.

4. — Accordo economico collettivo provinciale 10 giugno 1957 per le tariffe di mattazione nella provincia di Teramo.

5. — Accordo integrativo provinciale di lavoro 1° aprile 1959 per i dipendenti di bars, caffè, pasticcerie, gelaterie, confetterie, birrerie, bottiglierie, ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie nella provincia di Teramo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1960, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopra indicate — sentiti i locali Ordini forensi — hanno designato per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi una anzianità di iscrizione nell'Albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono costituite come appresso:

1. — *Corte di appello di Ancona*:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona, presidente effettivo;

Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente effettivo;

Pastori prof. Franco, straordinario della Università degli studi di Urbino, componente effettivo;

Pacetti avv. Pietro, del Foro di Ancona, componente effettivo;

Bartolini avv. Mario, del Foro di Ancona, componente effettivo;

Caputo dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Ancona, presidente supplente;

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, componente supplente;

Migliazza prof. Alessandro, libero docente della Università degli studi di Urbino, componente supplente;

Ascoli avv. Clemente, del Foro di Ancona, componente supplente;

Remia avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

De Lellis dott. Gerardo, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente effettivo;

Bianchi dott. Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente effettivo;

Vocino prof. Corrado, ordinario della Università degli studi di Bari, componente effettivo;

Diasparro avv. Francesco, del Foro di Bari, componente effettivo;

Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente effettivo;

Bartoli dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Bari, presidente supplente;

Liuzzi dott. Marzio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, componente supplente;

D'Amati prof. Nicola, libero docente dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Caradonna avv. Alberto, del Foro di Bari, componente supplente;

Schettini avv. Donato Antonio, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*:

Stellatelli dott. Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, presidente effettivo;

Dardani dott. Ernesto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente effettivo;

Santini prof. Gerardo, ordinario della Università degli studi di Bologna, componente effettivo;

Michelini avv. Manfredo, del Foro di Bologna, componente effettivo;

Cicognani avv. Furio, del Foro di Bologna, componente effettivo;

Sbrocca dott. Nicola, consigliere della Corte di appello di Bologna, presidente supplente;

Sangiorgio dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, componente supplente;

Scavo Lombardo prof. Luigi, ordinario della Università di Bologna, componente supplente;

Masè Dari avv. Federico, del Foro di Bologna, componente supplente;

Ercolani avv. Federico, del Foro di Bologna, componente supplente.

4 — *Corte di appello di Brescia*:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente effettivo;

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente effettivo;

Andreoli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente effettivo;

Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente effettivo;

Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente effettivo;

Caloiro dott. Giorgio, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;

Maiorana dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, componente supplente;

Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente;

Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente;

Giovanardi avv. Enrico, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Onnis dott. Corrado, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente effettivo;

Lauro dott. Pasquale, procuratore della Repubblica di Cagliari, componente effettivo;
Salis prof. Lino, ordinario della Università degli studi di Cagliari, residente a Sassari, componente effettivo;
Angioni avv. prof. Mauro, del Foro di Cagliari, componente effettivo;
Piga avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente effettivo;
Dessì dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari, presidente supplente;
Manunza dott. Siro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, componente supplente;
Motzo prof. Giovanni, libero docente dell'Università degli studi di Cagliari, residente in Roma, componente supplente;
Macciotta avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente supplente;
Loy avv. Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:
Vella dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte di appello di Caltanissetta, presidente effettivo;
Lamia dott Mario, procuratore della Repubblica di Caltanissetta, componente effettivo;
Abbate prof. Giuseppe, libero docente dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Angilella avv. Giuseppe Silvio, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo;
La Ferla avv. Aurelio, del Foro di Caltanissetta, componente effettivo:
Friscia dott. Michele, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, presidente supplente;
Vaccaro dott. Giacomo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, componente supplente;
Siracusano prof. Delfino, libero docente dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;
Milia avv. Federico, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;
Ditta avv. Michele, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:
Laurino dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
Gulinello dott. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente effettivo;
Ottaviano prof. Vittorio, ordinario dell'Università degli studi di Catania, componente effettivo;
D'Amico avv. Sebastiano, del Foro di Catania, componente effettivo;
Dato avv. Antonello, del Foro di Catania, componente effettivo;
Fulco dott. Paolo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Miceli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, componente supplente;
Finocchiaro prof. Francesco, libero docente della Università degli studi di Catania, componente supplente;
Pulvirenti avv. Michele, del Foro di Catania, componente supplente;
Seminara avv. Luigi, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:
Sacchi dott. Adolfo, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente effettivo;
Nigro dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente effettivo;
Casalinuovo prof. Aldo, libero docente dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro, componente effettivo;
Pelaggi avv. Gino, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Sapia avv. Orlando, del Foro di Catanzaro, componente effettivo;
Rizzuti dott. Mariano, consigliere della Corte di appello di Catanzaro, presidente supplente;
Scillone dott. Attilio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, componente supplente;
Gullo avv. prof. Luigi, libero docente dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza, componente supplente;
Marini avv. Giuseppe, del Foro di Catanzaro, componente supplente;
L'Occaso avv. Girolamo, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:
Calamari dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze, presidente effettivo;
Ponturo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente effettivo;
Frosali prof. dott. Raoul Alberto, ordinario dell'Università degli studi di Firenze, componente effettivo;
Nelli avv. Giovanni, del Foro di Firenze, componente effettivo;
Taddei-Elmi avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente effettivo;
Lucentini dott. Lucio, consigliere della Corte di appello di Firenze, presidente supplente;
Lenzi dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, componente supplente;
Gismondi prof. dott. Pietro, ordinario dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;
Lessona avv. Carlo, del Foro di Firenze, componente supplente;
Puccini avv. Lapo, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:
Secco dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Genova, presidente effettivo;
Tiana dott. Ivan, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Genova, componente effettivo;
Sotgia prof. Sergio, ordinario dell'Università degli studi di Genova, componente effettivo;
Peragallo avv. Emilio, del Foro di Genova, componente effettivo;
Cuomo Ulloa avv. Ernesto, del Foro di Genova, componente effettivo;
Barboni dott. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Genova, presidente supplente;
Gusmano dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Genova, componente supplente;
Tedeschi prof. Vittorio, incaricato dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;
Vaccarezza avv. Giacomo, del Foro di Genova, componente supplente;
Rubartelli avv. Carlo, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello di L'Aquila*:
Fracassi dott. Bruno, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente effettivo;
De Biase dott. Federico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, componente effettivo;
De Cupis prof. Adriano, dell'Università degli studi di Perugia, residente in Roma, componente effettivo;
Santini avv. Luigi, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
Martinez avv. Francesco, del Foro di L'Aquila, componente effettivo;
De Felice dott. Cesare, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;
Primiceri dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente supplente;
D'Orazi Flavoni prof. Mario, dell'Università degli studi di Roma, residente in Roma, componente supplente;
De Paulis avv. Giovanni, del Foro di L'Aquila, componente supplente;
Carloni avv. Giovanni, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:
Massarelli dott. Nicola, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente effettivo;
Cotugno dott. Biagio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente effettivo;
Baccari prof. Renato, dell'Università degli studi di Bari, componente effettivo;
Lecciso avv. Pietro, del Foro di Lecce, componente effettivo;
Aymone avv. Vittorio, del Foro di Lecce, componente effettivo;
Primiceri dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Lecce, presidente supplente;
Gustapane dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Lecce, componente supplente;
Spinelli prof. Michele, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Licci avv. Salvatore, del Foro di Lecce, componente supplente;
Fumarola avv. Mauro Maurizio, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:
Luciani dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Romano dott. Filippo, sostituto procuratore generale della Repubblica di Messina, componente effettivo;
Monacciani dott. Luigi, incaricato dell'Università degli studi di Messina, componente effettivo;
Macrì Pellizzeri avv. Achille, del Foro di Messina, componente effettivo;
Asciak avv. Giovanni, del Foro di Messina, componente effettivo;
Rizzo dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Gucciardi dott. Gaspare, sostituto procuratore generale della Repubblica di Messina, componente supplente;
Panuccio dott. Vincenzo, incaricato dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Lumia avv. Emilio, del Foro di Messina, componente supplente;
Marotta avv. Eugenio, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:
Benedicenti dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente effettivo;
Consoli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente effettivo;
Amorth prof. Antonio, ordinario dell'Università di Stato degli studi di Milano, componente effettivo;
Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente effettivo;
De Ferrari avv. Giov. Battista, del Foro di Milano, componente effettivo;
Meda dott. Giorgio, consigliere di Corte di appello di Milano, presidente supplente;
Antonucci dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, componente supplente;
Dalmartello prof. Arturo, ordinario dell'Università cattolica-Sacro Cuore di Milano, componente supplente;
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente supplente;
Picozzi avv. Antonio, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:
Avitabile dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente effettivo;
Putaturo dott. Federico, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Napoli, componente effettivo;
Coviello prof. Leonardo, ordinario dell'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Giliberti avv. Eugenio, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Napolitani avv. Vincenzo, del Foro di Napoli, componente effettivo;
Caristo dott. Ugo, consigliere della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;
Guida dott. Mariano, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Napoli, componente supplente;
Saviano prof. Renato, incaricato dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Adinolfi avv. Pietro, del Foro di Napoli, componente supplente;
Origo avv. Guglielmo, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:
Pizzillo dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di appello di Palermo, presidente effettivo;
Vaccaro dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Palermo, componente effettivo;
Lipari prof. Francesco Giuseppe, ordinario dell'Università degli studi di Palermo, componente effettivo;
Fernandez avv. Ugo, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Buonocore avv. Pier Franco, del Foro di Palermo, componente effettivo;
Viola dott. Ugo, consigliere presso la Corte di appello di Palermo, presidente supplente;
Fici dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, componente supplente;
Sinagra prof. Vincenzo, ordinario dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Salerno avv. Franco, del Foro di Palermo, componente supplente;
Savagnone avv. Giuseppe, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:
Costantini dott. Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia, presidente effettivo;
Bellocchi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente effettivo;
Frè prof. Giancarlo, ordinario dell'Università degli studi di Perugia, componente effettivo;
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Bellini avv. Mario, del Foro di Perugia, componente effettivo;
Melfi dott. Giuseppe, consigliere presso la Corte di appello di Perugia, presidente supplente;
Gabriotti dott. Saverio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, componente supplente;
Nuti prof. Giuseppe, libero docente ed incaricato della Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Guerrieri avv. Eugenio, del Foro di Perugia, componente supplente;
Contini avv. Antonio, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:
Pisano dott. Luigi, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente effettivo;
Galli dott. Romualdo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente effettivo;
Petroncelli prof. Mario, ordinario presso l'Università degli studi di Napoli, componente effettivo;
Schettini avv. Eriberto, del Foro di Potenza, componente effettivo;
Morlino avv. Aldo, del Foro di Potenza, componente effettivo;
Casiere dott. Cesare, consigliere della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;
Spinelli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente supplente;
Mazzacane prof. Elio, libero docente presso l'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Delli Colli avv. Pietro, del Foro di Potenza, componente supplente;
Laraia avv. Vito, del Foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:
D'Amario dott. Nicola, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Scardia dott. Marcello, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente effettivo;
Romagnoli prof. Emilio, libero docente presso l'Università di Roma, componente effettivo;
Iacobelli avv. Leopoldo, del Foro di Roma, componente effettivo;
Magno avv. Pompeo, del Foro di Roma, componente effettivo;
D'Ottavi dott. Alfredo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Battiati dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, componente supplente;
Calvosa prof. Carlo, libero docente presso l'Università di Roma, componente supplente;
Sansone avv. Rocco, del Foro di Roma, componente supplente;
Niccolaj avv. Gabriella, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:
Prato dott. Ambrogio, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente effettivo;
Bianco dott. Luigi Michele, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente effettivo;
Conso prof. Giovanni, ordinario dell'Università degli studi di Torino, componente effettivo;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente effettivo;
Ferroglio avv. Giuseppe, del Foro di Torino, componente effettivo;

Del Pozzo dott. prof. Carlo, consigliere presso la Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Marrè dott. Efisio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Corrado prof. Renato, straordinario dell'Università degli studi di Sassari, residente a Torino, componente supplente;
Colonna avv. Arturo, del Foro di Torino, componente supplente;
Mamini avv. Guido, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:

Bertolani dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di appello di Trento, presidente effettivo;
Agostini dott. Mario, sostituto procuratore della Repubblica di Trento, componente effettivo;
Burdese prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Cristanelli avv. Enrico, del Foro di Trento, componente effettivo;
Lorenzi avv. Ezio, del Foro di Trento, componente effettivo;
Ponzielli dott. Manlio, consigliere presso la Corte di appello di Trento, presidente supplente;
Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore della Repubblica di Trento, componente supplente;
Attardi prof. Aldo, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Zadra avv. Renzo, del Foro di Trento, componente supplente;
de Bertolini avv. Tito, del Foro di Trento, componente supplente.

22. — *Corte di appello di Trieste*:

Palermo dott. Carmelo, presidente di sezione presso la Corte di appello di Trieste, presidente effettivo;
Santonastaso dott. Francesco Saverio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente effettivo;
Pavanini prof. Giovanni, ordinario dell'Università degli studi di Trieste, componente effettivo;
Curuppi avv. Spiro, del Foro di Trieste, componente effettivo;
Tamaro avv. Gianfranco, del Foro di Trieste, componente effettivo;
Abbamondi dott. Roberto, consigliere presso la Corte di appello di Trieste, presidente supplente;
Marsi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, componente supplente;
de Dominicis prof. Mario Filippo, ordinario dell'Università degli studi di Trieste, componente supplente;
Benussi avv. Benno, del Foro di Trieste, componente supplente;
Gioseffi avv. Fabio, del Foro di Trieste, componente supplente.

23. — *Corte di appello di Venezia*:

Migliardi dott. Giovanni, presidente di sezione presso la Corte di appello di Venezia, presidente effettivo;
Schivo dott. Josè, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente effettivo;
Trabucchi prof. Alberto, ordinario dell'Università degli studi di Padova, componente effettivo;
Biga avv. Antonio, del Foro di Venezia, componente effettivo;
Bardella avv. Antonino, del Foro di Venezia, componente effettivo;
Scandellari dott. Mario, presidente di sezione presso la Corte di appello di Venezia, presidente supplente;
La Monaca dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, componente supplente;
Genovese prof. Anteo, ordinario dell'Università degli studi di Venezia, componente supplente;
Brass avv. Alessandro, del Foro di Venezia, componente supplente;
Zolli avv. Renato, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 4 marzo 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1960
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 230. — BOVIO

(1747)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a sessantaquattro posti di operaio temporaneo presso l'Amministrazione della difesa Marina

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni; in particolare gli articoli 1, 5, 13 e 14 del predetto testo unico;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni; in particolare il capo IV del predetto regio decreto;
Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni; in particolare gli articoli 8, 9 e da 11 a 19 di detto regolamento;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato; in particolare l'art. 7 della predetta legge;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n. 578;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365; in particolare l'art. 54 riguardante gli orfani di guerra;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;
Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, nonchè la legge 27 maggio 1959, n. 324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;
Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo; in particolare gli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge;
Visto le lettere del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 126226 e n. 162505, rispettivamente del 18 giugno 1958 e 3 gennaio 1959;
Constatata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio negli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe;
Accertato che nel corso degli esercizi finanziari predetti sono cessati dal servizio, per cause diverse dall'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per 322 (trecentoventidue) unità;
Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione di carattere più immediato ed, in particolare, quelle delle sedi di: Augusta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Roma e Taranto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per sessantaquattro posti da operaio temporaneo, così distribuiti per le seguenti sedi:

Augusta	posti n.	5
La Maddalena	» »	4
La Spezia	» »	27
Livorno	» »	3
Roma	» »	11
Taranto	» »	14
Totale . . .	posti n.	64

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascuna sede, nelle categorie e qualifiche di mestiere riportate nell'allegato *A*) al presente decreto.

L'aliquota del 50 % dei posti messi a concorso, è riservata ai volontari specialisti delle Forze armate dello Stato congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile;

c) non aver subito condanna per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare;

f) conveniente grado di abilità professionale;

g) aver compiuta l'istruzione elementare secondo il disposto dell'art. 24, lettera *f*) del regolamento generale dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, ovvero dimostrare un sufficiente grado di cultura secondo le norme dell'art. 22 di detto regolamento;

h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto alle rispettive liste;

i) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e dall'art. 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925;

l) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 50° anno di età.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª) Roma e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, redatta secondo l'accluso fac-simile, gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità complete;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare o quanto meno di saper leggere e scrivere e di avere conoscenza elementare dell'aritmetica;

la sede per la quale il candidato intende concorrere;

il domicilio.

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nell'assunzione.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero della difesa-Marina.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, compresi quelli riguardanti i volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno ed i prosciolti dalle scuole allievi operai degli Stabilimenti militari, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei ed atti al servizio, saranno ammessi a partecipare ad una prova d'arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale.

Per i mestieri indicati nell'allegato *B*) i candidati dovranno superare, anche, una prova di cultura in conformità a quanto previsto dal predetto allegato.

Le prove e gli esperimenti anzidetti saranno giudicati da apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 13 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare.

La prova o l'esperimento non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art. 6.

Per ogni sede di cui al precedente art. 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui all'allegato *A*), in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al predetto art. 5 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova d'arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata a tutti gli effetti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero della difesa-Marina, i seguenti documenti:

A) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 22, secondo comma del regolamento generale dei salariati dello Stato sono tenuti a produrre il certificato di compimento dell'istruzione elementare soltanto i candidati forniti di tale titolo e non anche quelli che, essendone sprovvisti, abbiano sostenuto il prescritto esame di idoneità per l'accertamento del grado di cultura;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100; rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200; rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio dal Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, nonchè per i benefici stabiliti, dal presente decreto, a favore dei volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e degli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli Stabilimenti militari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperativi al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028060/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dall'ora soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che, della famiglia stessa, facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli ex volontari specialisti delle Forze armate, congedati da non oltre un anno, dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente;

v) gli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli Stabilimenti militari, dovranno produrre, in originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, il diploma di proscioglimento rilasciato dalla Direzione delle scuole allievi operai anzidette.

Art. 10.

Coloro che risulteranno vincitori ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di tre mesi.

L'assunzione in prova e l'attribuzione della relativa paga — prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — sarà disposta con contratti di lavoro, di durata limitata ad un trimestre, da approvare con decreto ministeriale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, in conformità all'art. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Ultimato favorevolmente, il periodo di prova, l'assunzione sarà regolarizzata, con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario, in conformità all'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1960
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 159. — BONATTI

ALLEGATO *A*

SEDE DI AUGUSTA

1ª *Categoria* - Operai specializzati:			
Elettricista magnetista (specialista)	posti	n.	1
2ª *Categoria* - Operai qualificati:			
Congegnatore comune elettrico (operaio)	»	»	3
Congegnatore comune meccanico (operaio)	»	»	1
Totale dei posti nelle varie categorie per la sede di Augusta	posti	n.	5

SEDE DI LA MADDALENA

1ª *Categoria* - Operai specializzati:			
Elettricista circuitista elettrico (specialista)	posti	n.	1
Motorista (maestro)	»	»	1
2ª *Categoria* - Operai qualificati:			
Congegnatore comune elettrico (operaio)	»	»	2
Totale dei posti nelle varie categorie per la sede di La Maddalena	posti	n.	4

SEDE DI LA SPEZIA

1ª *Categoria* - Operai specializzati:			
Conduttore patentato di caldaie a vapore oltre 150 HP. (specialista)	posti	n.	2
Elettromeccanici (specialista)	»	»	7
Fresatore (operaio di precisione)	»	»	1
Modellista (maestro)	»	»	1
Motorista (maestro)	»	»	1
Radiomontatore (specialista)	»	»	4
Specialista per montaggio centrali automatiche, centrali di terra, radiogoniometri ed idrofoni (specialista)	»	»	2
Specialista per congegni di mira e centrali di tiro (specialista)	»	»	3
Specialista per strumenti di misura radioelettrici (specialista)	»	»	1
Specialista per ultra suoni (specialista)	»	»	2
2ª *Categoria* - Operai qualificati:			
Congegnatore comune elettrico (operaio)	»	»	1
Panettiere (operaio)	»	»	2
Totale dei posti nelle varie categorie per la sede di La Spezia	posti	n.	27

SEDE DI LIVORNO

1ª *Categoria* - Operai specializzati:			
Falegname (maestro)	posti	n.	1
Tappezziere (tagliatore)	»	»	1
2ª *Categoria* - Operai qualificati:			
Materassaio (operaio)	»	»	1
Totale dei posti nelle varie categorie per la sede di Livorno	posti	n.	3

SEDE DI ROMA

1ª *Categoria* - Operai specializzati:			
Legatore di libri (specialista)	posti	n.	1
Linotipista tipografo (specialista)	»	»	1
Lucidista provetto di disegni e lucidi (operaio di precisione)	»	»	3
Muratore (maestro)	»	»	2
Pittore (maestro)	»	»	1
Tipografo (specialista)	»	»	2
2ª *Categoria* - Operai qualificati:			
Lucidatore di mobili in legno (operaio)	»	»	1
Totale dei posti nelle varie categorie per la sede di Roma	posti	n.	11

SEDE DI TARANTO

1ª *Categoria* - Operai specializzati:			
Calderaio (maestro)	posti	n.	1
Cameriere (da imbarcare su navi della Marina militare) (maestro)	»	»	2
Carpentiere in legno (maestro)	»	»	1
Cuoco (da imbarcare su navi della Marina militare) (capo)	»	»	2
Elettricista circuitista elettrico (specialista)	»	»	1
Elettromeccanico (specialista)	»	»	1
Fabbro fucinatore e forgiatore (maestro)	»	»	2
Motorista (maestro)	»	»	2
Radiomontatore (specialista)	»	»	2
Totale dei posti nelle varie categorie per la sede di Taranto	posti	n.	14

Roma, addì 30 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

ALLEGATO *B*

PROVA DI CULTURA

Esame orale

(Art. 5 terzo comma del bando di concorso; art. 14 del regolamento speciale; art. 22 del regolamento generale)

I candidati che partecipano al concorso per le qualifiche e categorie di mestiere sottospecificate, dovranno sostenere, oltre alla prova d'arte, un esame orale di cultura nell'aritmetica in conformità al programma indicato nel presente allegato:

Calderaio (maestro) di 1ª categoria;
Carpentiere in legno (maestro) di 1ª categoria;

Conduttore patentato di caldaie a vapore oltre 150 HP. (specialista) di 1ª categoria;
Elettricista circuitista elettrico (specialista) di 1ª categoria;
Elettricista magnetista (specialista) di 1ª categoria;
Elettromeccanico (specialista) di 1ª categoria;
Fabbro fucinatore e forgiatore (maestro) di 1ª categoria;
Falegname (maestro) di 1ª categoria;
Fresatore (operaio di precisione) di 1ª categoria;
Legatore di libri (specialista) di 1ª categoria;
Linotipista tipografo (specialista) di 1ª categoria;
Lucidista provetto di disegni e lucidi (operaio di precisione) di 1ª categoria;
Modellista (maestro) di 1ª categoria;
Motorista (maestro) di 1ª categoria;
Muratore (maestro) di 1ª categoria;
Pittore (maestro) di 1ª categoria;
Radiomontatore (specialista) di 1ª categoria;
Specialista per montaggio centrali automatiche, centrali di terra, radiogoniometri ed idrofoni (specialista) di 1ª categoria;
Specialista per congegni di mira e centrali di tiro (specialista) di 1ª categoria;
Specialista per strumenti di misura radioelettrici (specialista) di 1ª categoria;
Specialista per ultra suoni (specialista) di 1ª categoria;
Tappezziere (tagliatore) di 1ª categoria;
Tipografo (specialista) di 1ª categoria.

Programma di aritmetica

Numeri decimali e sistema metrico decimale; volumi, capacità, pesi e peso specifico; le quattro operazioni, potenze e radice quadrata; divisibilità, scomposizione in fattori primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e risoluzione di problemi richiedenti l'uso di espressioni frazionarie; frazioni decimali e frazioni generatrici di numeri periodici; nozioni sulle espressioni letterali; concetti di proporzionalità; proporzioni, problemi del tre semplice su grandezze direttamente e inversamente proporzionali; problemi del tre composto; problemi di ripartizione diretta, inversa e composta; calcoli percentuali, concetti sui numeri relativi e risoluzione di equazioni di 1° grado ad una incognita.

Roma, addì 30 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

(Fac-simile di domanda)

Al Ministero della difesa-Marina Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 3ª.
ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . provincia di il . ., chiede a codesto Ministero di poter partecipare al concorso per sessantaquattro posti di operaio temporaneo di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1959.

Al riguardo, dichiara quanto segue:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere / non essere (1) iscritto nelle liste elettorali del Comune di .

c) di avere (2) / non avere riportato condanne penali;

d) di avere / non avere (3) soddisfatto gli obblighi di leva riportandone dichiarazione di buona condotta;

e) di essere in possesso del certificato di compimento della istruzione elementare (4).

Intende concorrere per la sede di . . . . per la qualifica di mestiere di . . . . nella categoria .

Il sottoscritto è domiciliato in . . . . (provincia di . .) via . n. .

E' in possesso dei seguenti requisiti di precedenza e preferenza previsti dall'art. 9 del bando di concorso (da dichiarare solo in caso affermativo).

. . . .

Data . . .

Firma (5) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;

(2) Nel caso che il concorrente abbia riportato condanne penali dovrà specificare la condanna subita e citare gli estremi della sentenza relativa;

(3) Indicare i motivi o dichiarare di essere iscritto nelle liste di leva;

(4) Qualora l'aspirante non sia in possesso della licenza elementare dovrà dichiarare di saper leggere e scrivere e di avere conoscenza elementare dell'aritmetica;

(5) La firma che l'aspirante apporrà, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo nel quale il concorrente risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Nota bene. — Il candidato che intende concorrere per più specialità di mestiere o per più sedi, dovrà presentare separate domande, in carta da bollo da L. 200, quante sono le specialità e le sedi per le quali intende essere ammesso al concorso.

Roma, addì 30 giugno 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

(1746)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa al reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32º anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del corpo o ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il Ministero difesa-Esercito, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variante di recapito;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno, altresì, persentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1. Titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera *a*) in originale o copia autentica notarile, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti dichiarazioni: « Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte dell'autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale »; ovvero: « Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte della autorità scolastica il rilascio dei diplomi ». Solo per le firme dei capi delle scuole parificate, o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del Provveditore agli studi competente per territorio;

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

3. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

4. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200).

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente art. 2, lettera *a*).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Il requisito della buona mondotta morale e civile, sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle documentate domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali per la graduatoria gli interessati potranno, inoltre, allegare alle domande i seguenti documenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

I documenti di cui al presente articolo potranno essere prodotti direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali - Divisione reclutamento) in un secondo tempo ma non oltre il ventesimo giorno dalla data di ricezione, da parte del candidato, dell'invito a sostenere la prova orale.

Art. 6.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di trenta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari — con apposito foglio di trasmissione, da estendersi per conoscenza al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) —

inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Roma, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 8

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciata da una Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita; facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, che sarà così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, membro;

tre tenenti colonnelli o maggiori dell'Arma stessa, membri;

un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a quella di consigliere di prima classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi per le prove di esame sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina. Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 17.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 8 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1960
Registro n. 59, foglio n. 116

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'istituto e alle discipline giuridiche indicati nei numeri 1 e 4 dell'allegato *B*.

Durata di ciascuna prova scritta: otto ore.

ALLEGATO *B*

PROVE ORALI

1. *Tecnica professionale*:

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri: Istituzione e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari; Ordinamento dell'Arma dei carabinieri; Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri: Premessa al regolamento generale; Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; Cicli di istruzione; Ordinamento del servizio istituzionale; Compiti del comandante di tenenza; Pattuglie; Perlustrazioni; Squadriglie; Posti di blocco; Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; Vigilanza sugli esercizi pubblici; Compiti militari dell'Arma; Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; Ricerca ed arresto dei catturandi; Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; Traduzioni; Scorte; Informazioni; Ordinamento degli uffici delle caserme; Visita ai comandi dipendenti; Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. *Arte militare*:

a) Tattica: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità; Concetti fondamentali di combattimento; l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri; criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il Comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; Le truppe; Composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) Logistica: Compiti della logistica; Le ricognizioni; Le marce; I trasporti; Lo stazionamento; I servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie.

2. *Mezzi tecnici*:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; Armi a ripetizione ordinaria; Armi a ripetizione automatica; Bombe a mano; Munizioni; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45. Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, lanciarazzi Bazooka;

b) Mezzi di trasmissione: caratteristiche e criteri d'impiego; Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali; Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici, organi principali, funzionamento; Organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura; La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti; Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti, caratteristiche principali; Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; Classificazione degli autoveicoli militari.

4. *Discipline giuridiche*:

a) La Costituzione italiana: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: Il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale; l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi consultivi e di controllo; La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

b) Diritto penale e Codice penale comune: Il reato; Nozione di delitto e di contravvenzione; L'imputabilità; Elementi essenziali del reato; Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità; Concorso di reati e concorso di persone nel reato; Il tentativo; Le pene; Causa di estinzione del reato e delle pene; Cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona; Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione; Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca);

c) Legislazione militare: La legge penale militare; Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati); I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche; Competenza dei tribunali militari; La giurisdizione penale militare;

d) Leggi di pubblica sicurezza: La legge di pubblica sicurezza; sue finalità; Attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza; Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni; Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti;

e) Procedura penale: La polizia giudiziaria: Organi e funzioni; La notizia dei reati; L'assicurazione delle prove; La ricerca dei colpevoli; L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; Arresto obbligatorio e facoltativo; Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia; La tutela della libertà personale; Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali; Referto; Denuncia; Querela.

Durata della prova orale: a giudizio della Commissione.

Roma, addì 8 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

(1644)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 2 dicembre 1959, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 9, 10, 11 e 12 maggio 1960.

(1789)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sedici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che con Bollettino ufficiale n. 1 - Parte III, del Ministero del tesoro, in data 25 marzo 1960, è stata pubblicata la graduatoria del concorso a sedici posti di ispettore superiore del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1958.

(1795)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.